

**CONVENZIONE TRA L'ASL MEDIO CAMPIDANO E LA COOPERATIVA
'COOPERATIVA SOCIALE LA CROCE VERDE 2015 ' PER IL
TRASPORTO DEI PAZIENTI NEFROPATICI NEI CENTRI DIALISI**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata "ASL" con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale dott. Joseph Polimeni, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

L'Associazione "Cooperativa Sociale LA CROCE VERDE 2015 " con sede in Sanluri viale Rinascita, n. 15 (SU) CAP 09025, P.IVA/C.F.03640930925 rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Debora Frau nata il 03/06/1983 a San Gavino Monreale (di seguito denominata "Associazione")

PREMESSO CHE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/13 del 20.12.2023 disciplina le modalità di trasporto dal proprio domicilio al Centro di Dialisi dei pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico, residenti nell'ambito territoriale della ASL Medio Campidano, o provenienti dalle zone limitrofe dell'Alto e Basso Campidano la cui residenza si trovi più vicina ai centri dialisi del PO di San Gavino e al CAL di Serramanna;
- con Deliberazione n. 217 del 21/03/2025 la ASL 6 ha approvato un regolamento interno che disciplina le modalità del servizio in menzione;

- la ASL 6 è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del trasporto sanitario e come da art. 3 del citato regolamento per la disciplina delle attività di trasporto dei pazienti nefropatici nei centri dialisi della ASL 6;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 28/03/2025, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 del citato Regolamento, la ASL 6 ha avviato la manifestazione di interesse per la predisposizione di elenchi di operatori idonei allo svolgimento del servizio entro il termine di scadenza del 06/04/2025 e l'Associazione ha presentato la richiesta di inserimento elenchi trasporto nefropatici protocollo PG/2025/7907 del 03/04/2025.
- richiamato l'art. 13 del "Regolamento per la disciplina delle attività di trasporto dei pazienti nefropatici nel centro dialisi dell'Azienda Socio Sanitaria Medio Campidano" e l'art. 8 della Manifestazione di Interesse per la predisposizione di elenchi di operatori idonei al servizio di trasporto di pazienti nefropatici dell'azienda socio sanitaria Medio Campidano, è disposto il rinnovo della Convenzione in oggetto sino al 30/06/2028;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'ASL 6 e l'Associazione per l'effettuazione del trasporto sanitario semplice dei pazienti nefropatici residenti o domiciliati nell'ambito territoriale dell'ASL Medio Campidano, dai rispettivi domicili ai Centri Dialisi aziendali (San Gavino Monreale e Serramanna) e viceversa. I mezzi di trasporto da utilizzare, in armonia con le linee guida del settore, possono essere, a seconda della necessità di supporto di cui necessita il paziente:

- l'autovettura,
- l'autolettiga
- il furgone finestrato (per pazienti non deambulanti, comunque non trasportabili con altri mezzi o in carrozzina con accompagnatore);
- l'ambulanza tipo B (per pazienti non autosufficienti, allettati e non trasportabili con altri mezzi).

Il trasporto è autorizzato dal Direttore della SC Nefrologia o suo delegato, sulla base di una relazione clinica che ne attesti la necessità e il mezzo più idoneo.

Art. 2 - Requisiti e obblighi sui mezzi impiegati

I mezzi devono essere nella disponibilità giuridica del legale rappresentante dell'Associazione, e dovranno inoltre:

- essere conformi al Codice della Strada (art. 78);
- attrezzati per il trasporto di disabili anche in carrozzina;
- riconoscibili tramite contrassegni dell'organizzazione.

Sono vietati i trasporti con mezzi privati non riconosciuti. È obbligatoria la manutenzione regolare, la sanificazione ordinaria e straordinaria e il rispetto delle condizioni igieniche. Tipologie previste: autovettura, furgone finestrato, ambulanza tipo B. Il trasporto, in generale, deve rispondere a criteri di appropriatezza e qualità, con l'obiettivo di garantire tempi di attesa ridotti (di norma inferiori alla mezz'ora), e l'individuazione del mezzo con le caratteristiche più adatte a quel tipo di paziente.

Art. 3 - Requisiti del personale

L'Associazione garantisce che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, il personale utilizzato è tenuto:

- a conoscere e rispettare il presente regolamento, al rispetto della dignità e dei diritti

degli utenti, ad osservare un comportamento conforme ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza e adeguatezza del servizio svolto;

- a rispettare, come da regolamento, le indicazioni e le procedure stabilite dal Centro Dialisi per l'ingresso e l'uscita del paziente al e dal Centro.

- ad osservare la più rigorosa riservatezza sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni attività alla più assoluta discrezione e riservatezza nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del D.Lgs. n. 196/03 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/18 del 10 agosto 2018 nonché dei provvedimenti e delle indicazioni dell'Autorità Garante in materia di trattamenti dei dati personali degli interessati;

- ad utilizzare un abbigliamento adeguato al luogo di cura presso il quale opera, funzionale all'attività che va a prestare nonché decoroso, pratico e consoni al rispetto della buona educazione e delle norme igieniche dei Centri Dialisi;

- ad agevolare l'accompagnamento dell'utente nel tragitto dell'abitazione o dal Centro Dialisi alla vettura e viceversa.

E' fatto divieto assoluto all'Operatore di accettare e/o richiedere, per sé e per gli altri, regali o altre utilità neanche se di modico valore a titolo di corrispettivo per il compimento della propria attività lavorativa.

Art. 4 - Polizze assicurative

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria per i volontari che prestano la propria attività nelle strutture aziendali, in conformità con l'art. 18, 3 comma del D. Lgs. 117/2017, sono a carico dell'ASL Medio Campidano. La ASL 6 provvederà a rimborsare il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Al fine di consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture Aziendali, le Associazioni devono consegnare alle Direzioni di cui sopra, copia delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Modalità organizzative e di assegnazione

Il percorso prende avvio con la presentazione della richiesta da parte del paziente al Centro Dialisi, allegando la dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, da cui risulti per il richiedente l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali. Il Direttore della SC. Nefrologia o suo delegato, responsabile della presa in carico, avrà cura di certificare le condizioni cliniche che rendono indispensabile il trasporto del paziente, indicando il tipo di mezzo necessario e la durata presunta del servizio. Il Direttore della SC. Nefrologia o suo delegato dovrà verificare la correttezza delle informazioni trasmesse nella richiesta e, nei casi di certificazioni di carattere definitivo o di reiterate richieste, verificare che sussista la necessità di tale servizio come da certificazione emessa, nonché monitorare il permanere dei requisiti autorizzativi nelle autorizzazioni a tempo indeterminato.

Trasmetterà poi la documentazione alla SSD. Affari Generali per i successivi adempimenti che riguardano il pagamento delle prestazioni effettuate dalle

Associazioni di Volontariato. L'autorizzazione al trasporto non potrà essere rilasciata nel caso in cui il paziente preferisca avvalersi di un Centro dialisi più distante rispetto a quello individuato dall'ASL 6 o rifiuti di trasferirsi quando il posto dialisi si renda disponibile nel centro di pertinenza della ASL. Sono, altresì, esclusi dai benefici della presente misura i pazienti che abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali

Art. 6 - Tariffe

Per il servizio di trasporto dei pazienti nefropatici cronici dal proprio domicilio al Centro di Dialisi e in riferimento alla singola seduta dialitica, verranno applicate le seguenti tariffe:

Trasporto mediante autovettura abilitata “auto medica”

Rimborso chilometrico di € 2/Km + € 15 quota fissa per ogni seduta dialitica.

Trasporto mediante furgone finestrato (per pazienti non deambulanti, comunque non trasportabili con altri mezzi o in carrozzina con accompagnatore);

Rimborso chilometrico di € 2/Km + € 30 quota fissa per ogni seduta dialitica.

Trasporto mediante Ambulanza tipo B (per pazienti non autosufficienti, allettati e non trasportabili con altri mezzi).

Rimborso chilometrico di € 2/Km + € 30 quota fissa per ogni seduta dialitica.

Art. 7 - Modalità di pagamento

L'Associazione trasmetterà mensilmente alla ASL 6 la documentazione probatoria delle prestazioni effettuate. La ASL 6, previa verifica da parte del Direttore SC di Nefrologia, effettuerà il pagamento entro 60 giorni dall'accettazione della relativa fattura elettronica.

Art. 8 - Segnalazioni e reclami

In caso di reclami da parte degli utenti, la ASL 6 procederà alla verifica dei fatti e potrà chiedere formale spiegazione all'Associazione.

Art. 9 - Interruzione del servizio

È onere dell'Associazione vigilare sull'osservanza, da parte degli Operatori, di quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della convenzione, la ASL potrà decidere la sospensione o la risoluzione della convenzione stessa.

Tale decisione verrà formalmente comunicata all'Associazione con nota a firma del Direttore della ASL, ed avrà effetto dal giorno della comunicazione, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

È fatto obbligo al Legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato segnalare tempestivamente alla ASL 6 l'eventuale cancellazione o revoca dal Registro Unico nazionale del Terzo settore, dal Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione o dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; in tale ipotesi, la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 10- Trattamento dei dati

L'ASL 6 e l'Associazione garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dalla normativa della privacy attualmente in vigore.

In ossequio alla normativa succitata l'Associazione, nella persona del loro rappresentante legale, sono nominati terzi responsabili, presso la loro sede legale, per l'eventuale trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento delle attività oggetto.

I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture della ASL sono

designati dall'Associazione quali autorizzati (incaricati) al trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del suddetto responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. È fatto esplicito divieto ai volontari di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti.

In ogni caso, l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 11 - Vigilanza e controlli

La ASL 6 potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante Legale dell'Associazione o un suo delegato, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione al fine di verificarne i risultati e il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.

Art. 12- Durata

La convenzione avrà la durata di due anni con decorrenza dal 01/07/2026 sino al 30/06/2028.

Art. 13- Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 14 - Documenti allegati

Si allega alla presente convenzione, per farne parte integrante:

–Regolamento, in attuazione della DGR 45/13 del 20.12.2023 disciplina le modalità di trasporto dal proprio domicilio al Centro di Dialisi dei pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico da firmato dalle parti per presa visione;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Direttore Generale ASL Medio Campidano

Dott. Joseph Polimeni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Cooperativa Sociale LA CROCE VERDE

2015

Sig.ra Debora Frau